

# MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

## DECRETO 2 dicembre 2008

**Individuazione dei criteri per l'utilizzo e la ripartizione dei fondi per le finalita' di cui all'articolo 197, lettera c) del testo unico sulle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.**

IL MINISTRO DEL LAVORO  
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 197, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'art. 9, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 maggio 2003, n. 113, recante la ridefinizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per la concessione dei contributi di cui all'art. 197, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65;

Visto l'art. 1, comma 1186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2006;

Rilevato che occorre provvedere alla definizione dei criteri e delle procedure per la concessione dei contributi per la realizzazione di studi e ricerche sulle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere nonché per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, così come previsto dall'art. 1, comma 1186 della legge 27 dicembre 2006 sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le finalita' di cui all'art. 197, lettera c) del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni, le somme assegnate sul capitolo di bilancio a tal fine destinato dovranno essere utilizzate:

a) nella misura del 30% per contribuire alla realizzazione di studi e ricerche sulle discipline infortunistiche e di medicina sociale; con successivo decreto direttoriale saranno individuate le specifiche tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione, le modalità di presentazione delle domande, nonché le procedure di concessione ed erogazione dei contributi;

b) nella misura del 70% per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento alla predisposizione e realizzazione di

«campagne informative» nei settori a piu' elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, e del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422; con successivo decreto direttoriale saranno individuate le specifiche campagne informative e le modalita' per il finanziamento delle campagne medesime.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2008

Il Ministro : Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 197